REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/275 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ([1]), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio ([2]) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

(3) Il 19 febbraio 2015 il Consiglio ha deciso di cancellare i nomi di cinque persone decedute dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004.

(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

([1]) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
([2]) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, le seguenti persone fisiche sono cancellate dall'elenco «I. Persone»:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)
1.	CHINDORI-CHININGA, Edward Takaruza
2.	KARAKADZAI, Mike Tichafa
3.	SAKUPWANYA, Stanley Urayayi
4.	SEKEREMAYI, Lovemore
5.	SHAMUYARIRA, Nathan Marwirakuwa